



PROCEDURA PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Allegato al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
e
del Modello di Organizzazione e gestione ex d.lgs 231/2001

Prima adozione	Approvato dal CdA dd.26/11/2018
Stato revisioni	00
Revisioni adottate il	__/__/__

La normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge n. 190/2012) ha introdotto uno strumento per **facilitare la segnalazione di comportamenti che potrebbero costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva**, stabilendo che chi, in buona fede, riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (il "Segnalante"), non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La Fondazione Franco Demarchi (d'ora in poi FFD), tenuto conto della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. segnalante o whistleblower), ha predisposto questa procedura in modo tale che tutti coloro che ricevano una segnalazione o vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di gestione della stessa, devano osservare la massima riservatezza al fine di tutelare da un lato l'anonimato del segnalante affinché non subisca ritorsioni e, dall'altra, la reputazione dei soggetti segnalati, poiché quanto riportato potrebbe non corrispondere al vero.

I soggetti che sono tutelati ai sensi della presente disciplina sono i dipendenti della FFD sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato a cui si aggiungono anche i collaboratori della FFD stessa, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di consulenza o di collaborazione, interno alla FFD, interessato a segnalare una situazione che a suo avviso possa costituire un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione.

L'oggetto della segnalazione comprende azioni ed omissioni che costituiscono reato, per esempio, contro la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso di ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ecc.), contro la persona (per esempio violenza, minaccia), contro il patrimonio (furto, truffa) o che possono comportare danni patrimoniali alla FFD o alla collettività. Infine va considerato che, ai fini delle segnalazioni, il dipendente deve prendere in considerazione non solo quelle situazioni che configurano come reati di corruzione ma anche quelle in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Non sono invece prese in considerazione ai fini della normativa in argomento, le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi a oggetto rivendicazioni o rimostranze relative

ai rapporti con i suoi superiori gerarchici o i colleghi o relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Il soggetto destinatario della segnalazione è:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi RPCT) che è la Coordinatrice generale, avv. Laura Ravanelli;
- l'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Fondazione ex D.lgs 231/2001 (OdV), avv. Flavia Betti Tonini.

Il Segnalante trasmette la segnalazione avente ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente – e non riferiti da altri – riportando l'autore della condotta illecita tramite i seguenti strumenti:

- ✓ Mediante servizio postale, con busta chiusa, a Fondazione Franco Demarchi, p.zza S. Maria Maggiore 7, 38122 Trento, e ponendola all'attenzione del RPCT indicando espressamente sulla busta della missiva "*RISERVASTO*": *segnalazione 190/2013*".
- ✓ Mediante invio dalla propria casella postale di lavoro o da quella privata alla casella odv@fdemarchi.it diretto all'OdV che ne darà comunicazione al RPCT;
- ✓ Mediante invio dalla propria casella postale di lavoro o da quella privata alla casella trasparenza@fdemarchi.it diretto al RPCT che ne darà comunicazione all'OdV.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, procederà ad una prima verifica del nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, del contenuto dei fatti segnalati. Nel caso la segnalazione appaia a prima vista non palesemente infondata, i fatti segnalati saranno comunicati senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione mantenendo riservate le generalità del segnalante e del segnalato.

Il RPCT, ai fini della verifica di quanto riportato, potrà interloquire anche direttamente con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza e trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Quest'ultimi dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta. .

Nel caso in cui il RPCT, all'esito degli accertamenti eseguiti, ritenga la segnalazione infondata, non pertinente o non sufficientemente circostanziata, annoterà sulla stessa la propria valutazione informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mantenendo riservate le generalità dei soggetti segnalati e segnalanti, procedendo all'archiviazione della segnalazione.

In caso contrario, il RPCT provvederà a comunicare l'esito della propria valutazione e/o verifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione mantenendo riservate le generalità del segnalante proponendo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. In questo caso, tuttavia l'identità del segnalante potrà essere rivelata a colui che è sottoposto al procedimento disciplinare anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato; spetta al responsabile del procedimento disciplinare valutare e motivare adeguatamente la scelta, su richiesta dell'interessato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

La tutela del segnalante vale anche nei confronti degli organi di vertice (Consiglio di Amministrazione) che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rilevazione dell'identità come sopra evidenziato, è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.